



ARTICOLO 1- COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "**Città Barocche**". Per partecipare all'associazione bisogna possedere patrimoni artistici e culturali del periodo Barocco. La richiesta di ammissione all'associazione deve essere deliberata dal Comitato Scientifico.

ARTICOLO 2 – SCOPO E DURATA

L'Associazione ha come oggetto e scopo:

- 2.1. proteggere, promuovere e sviluppare i Comuni riconosciuti come "Città del Barocco";
- 2.2. adoperarsi per promuovere e valorizzare i tesori e le peculiarità di tutte quelle destinazioni che possono vantare opere artistiche e architettoniche legate al periodo storico del Barocco, proponendo circuiti turistici unici, alla scoperta della cultura e delle bellezze di località anche poco conosciute.
- 2.3. riunire e collegare in un circuito turistico di qualità i Comuni che sono classificati come "CITTA' BAROCHE" e perciò ricevono il diritto di utilizzare, previa certificazione, tale denominazione e il relativo marchio figurativo nelle condizioni definite dal presente statuto;
- 2.4. proporsi come mezzo di promozione turistica mirata e molto competente, coordinando azioni di marketing territoriale, occupandosi della promozione dell'associazione e dei soci attraverso i media internazionali di settore e proponendo la partecipazione a manifestazioni turistiche internazionali dove pubblicizzare l'offerta turistica e culturale direttamente al pubblico e a qualificati operatori del settore.
- 2.5. costituire, per tutti i suoi membri, un luogo virtuale di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca che sia anche un laboratorio di idee, finalizzato alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo economico, turistico e sociale dei soci;
- 2.6. diffondere, presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, la conoscenza delle bellezze dell'arte barocca e delle città associate; di contribuire a definire un "marchio" di originalità e fiducia su cui edificare nuove opportunità di offerta turistica;
- 2.7. diffondere la cultura di questo periodo tanto ricco e florido suscitando l'interesse di nuovi potenziali visitatori e appassionati, ma soprattutto rispondendo alla copiosa domanda di tutti quei turisti amanti dell'arte barocca che, grazie all'Associazione scoprono nuovi tour e circuiti culturali per approfondire ancora di più la loro passione e il loro amore per il viaggio.
- 2.8. rendere i pubblici poteri consapevoli della necessità di conciliare il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale con la necessità dello sviluppo economico, promuovendo l'occupazione ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, soprattutto per quanto riguarda i piccoli Comuni;

La durata del Club è illimitata.

ARTICOLO 3 – CARTA DI QUALITA'

L'Associazione Città Barocche si è costituita intorno agli obiettivi di *proteggere, promuovere e sviluppare i Comuni e le città* riconosciuti come "Città del Barocco".

Il presente articolo ha lo scopo di definire le *modalità di attribuzione, uso e ritiro del marchio depositato* e, di conseguenza, i criteri di ammissione o di esclusione dall'Associazione Città Barocche.

3.1 - Criteri di elettività

Per essere ammesso all'Associazione Città Barocche e utilizzarne il marchio di proprietà, ogni Comune deve possedere un **patrimonio architettonico e/o artistico** certificato che risalga al periodo tra 1600 - 1750.

Nel caso dell'architettura, gli edifici storici del periodo barocco devono occupare una buona percentuale sull'insieme della massa costruita della città; nel caso di altre forme artistiche sarà il Comitato Scientifico che si riserva di valutarne l'eleggibilità.

3.2 - Modalità d'uso del Marchio

Ogni Comune classificato come appartenente al circuito Città Barocche riceve dal Comitato Scientifico l'autorizzazione ad apporre alle principali entrate del paese il pannello comprendente la denominazione e il marchio di proprietà. La segnaletica stradale che indica la città certificata può contenere, accanto al nome dello stesso, anche il marchio "Città Barocche".

Il Comune, può utilizzare, per se stesso e per tutte le associazioni senza scopo di lucro a cui è collegato, la denominazione e il logo su tutti i documenti di comunicazione con i cittadini e con i terzi, come: bollettino municipale, capolettera sui documenti ufficiali, opuscoli informativi, newsletter, avvisi, manifesti, cartelloni, prodotti editoriali, sito Internet e qualsiasi altra azione di promozione o pubblicità.

La denominazione e il logo devono essere riprodotti senza modificarne il segno grafico e prioritariamente a colori.

L'utilizzo del marchio viene accordato senz'altra contropartita finanziaria che il versamento della quota annuale societaria. In cambio del diritto d'uso, il Comune può utilizzare il marchio in ogni sua azione di promozione o pubblicità, sul sito ufficiale della città, su tutto il materiale divulgativo e promozionale della destinazione e su altre iniziative senza fini di lucro.

3.3 - Modalità di ritiro del Marchio

Il Comune è autorizzato a valersi del marchio "Città Barocche" fintantoché restano soddisfatte le condizioni che ne hanno permesso la classificazione e fino a quando vengono rispettati gli impegni presi sottoscrivendo il presente statuto.

Nel caso in cui un Comune non rientri più nelle condizioni e/o non rispetti gli impegni di cui sopra, Il comitato scientifico può procedere alla sua radiazione e la decisione verrà notificata al Sindaco del Comune con lettera firmata dal Comitato stesso. La radiazione implica automaticamente il ritiro del diritto d'uso del marchio da parte del Comune, al quale vengono concessi sei mesi di tempo per eliminare la denominazione e l'emblema figurativo del marchio da tutti i supporti (pannelli, cartelli stradali, segnaletica, ecc.) e da tutti i documenti (opuscoli, avvisi, capolettera, ecc.).

Ogni Comune membro del Club s'impegna, nel caso di una sua esclusione, non solo ad abbandonare l'uso del marchio " Città Barocche " ma anche a non crearne uno simile che possa generare confusione all'utenza. Lo stesso impegno riguarda il Comune che, di propria iniziativa, decida di ritirarsi dal Club.

ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE

La sede dell'Associazione è presso la Promax Communication SA, via Purasca 28, Ponte Tresa, Lugano (Svizzera).

Un eventuale futuro cambio di indirizzo della sede non comporta modifica dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 5 – I SOCI

I Soci dell'Associazione sono divisi in due categorie:

- Soci Fondatori (sono Soci Fondatori i Comuni che si sono associati nell'anno 2009, anno di nascita dell'associazione).
- Soci Ordinari

ARTICOLO 6 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

I seguenti organi hanno un ruolo istituzionale e di rappresentanza e non hanno alcun ruolo operativo:

- ✓ **Presidente**
- ✓ **Vice Presidente**

Il Presidente e il Vicepresidente vengono rieletti ogni anno.

Invece, **il Comitato Scientifico**, è il vero cuore dell'Associazione ha un ruolo operativo.

Il Comitato Scientifico ha il ruolo di valutare le "domande di associazione" delle città che desiderano far parte del circuito. Il Comitato ha dunque il compito di valutare l'idoneità del candidato e di richiedere tutto il materiale necessario per una stima ed un appropriato esame dell'aspirante associato.

Il Comitato ha anche il compito di selezionare ed invitare le destinazioni meritevoli di far parte dell'associazione.

Il Comitato ha inoltre, in generale, il potere di:

- Nominare e/o modificare il Presidente e il Vicepresidente;
- approvare il programma annuale delle attività promozionali;
- fissare annualmente la quota associativa
- apportare eventuali modifiche allo statuto;
- aggiornare e tenere in contatto tutti i soci tramite *il sito Internet dell'associazione* www.cittabarocche.com - www.baroquecities.com.

ARTICOLO 7 – QUOTE E FINANZIAMENTI

Tutti i soci versano una quota associativa annuale il cui importo è fissato dal Comitato Scientifico.

Le quote vengono comunicate direttamente ai soci o ai potenziali soci dal Comitato stesso.

Le quote dovranno essere versate non oltre 90 giorni dalla data di formalizzazione dell'ammissione all'associazione.

L'associazione può, altresì, ricevere per le proprie attività donazioni, erogazioni, contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati.

ARTICOLO 8 – ESCLUSIONE E RECESSO

- I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'art. 6, vengono, con provvedimento del Comitato Scientifico, esclusi dalle iniziative dell'associazione fino a regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il Socio che non versa la quota associativa, dopo un anno solare decade da tale posizione. Il rappresentante del Comune che sia stato dichiarato decaduto da socio, decade dalla carica eventualmente ricoperta negli organi del Club.
- I Soci possono altresì essere esclusi dal Club, sempre con provvedimento del Comitato Scientifico, nel caso in cui non siano più nelle condizioni, o non rispettino più i requisiti.
- I Soci possono recedere dall'associazione esprimendo tale volontà attraverso comunicazione scritta, su carta intestata, e inviata all'attenzione del Comitato Scientifico. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Per le modifiche da apportare al presente Statuto occorre l'accordo del Comitato Scientifico.